OCF
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE - SCUOLA FORENSE

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato

Firenze, 5 luglio 2016 – Grand Hotel Mediterraneo

Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento

Dott. Lorenzo Bandinelli

Introduzione al Corso e al sovraindebitamento. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità, il D.M. 202/2014. Il ruolo dell'OCC creato in OCF.

Qual è il ruolo di OCF nel Sovraindebitamento?

- Il D.M. 202/2014 e l'istituzione del «Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di sovraindebitamento».
- Le due sezioni del Registro.
- L'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014 prevede che nella Sezione A, possono essere iscritti di diritto, a semplice domanda, gli organismi di conciliazione costituiti presso le CCIAA, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, «*anche quando associati tra loro*».

L'Organismo di Composizione della Crisi in OCF

OPERA DELLA «TASK FORCE»

MODIFICHE STATUTARIE

ADATTAMENTO STRUTTURA

REGOLAMENTO AUTODISCIPLINA

ISCRIZIONE DELL'OCC DI OCF NELLA SEZIONE A DEL REGISTRO

A chi è rivolto questo Corso?

- Il corso è rivolto prevalentemente ai professionisti (avvocati, commercialisti e notai), in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del D.M. 202/2014, che sono interessati a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei gestori presso l'O.C.C. di O.C.F.
- Requisiti per l'iscrizione: la disciplina a regime, ovvero l'art. 4, commi 5 lett. d) e 6, primo periodo, del D.M. 202/2014.
- La disciplina transitoria dell'art. 19 D.M. 202/2014.

L'articolo 19 del D.M. 202/2014

«Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in ***almeno quattro procedure****, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art. 5 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative alle differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto».*

Quali sono gli obiettivi e le finalità del corso?

Il Corso si è posto l'obiettivo di fornire ai professionisti in possesso dei requisiti e intenzionati ad iscriversi nell'elenco dei gestori presso l'OCC di OCF, gli strumenti, teorici e pratici, per poter svolgere il ruolo di gestore.

Cos'è il sovraindebitamento?

- La Legge 3/2012 e il D.L. 179/2012;
- L'importanza delle procedure per i soggetti interessati;
- Le motivazioni alla base di questa legge:

- Il contrasto al ricorso all'usura;
- La possibilità per i soggetti interessati di intraprendere una vita non gravata da debiti;
- La possibilità di riacquisire un ruolo attivo nell'economia.

Requisiti per l'ammissione: il presupposto soggettivo

1. Tutti i soggetti che non svolgono attività d'impresa
2. Imprenditori commerciali «sotto soglia»
3. Imprenditori o enti privati non commerciali
4. Imprenditori agricoli
5. Start up innovative
6. Consumatori

Requisiti per l'ammissione: il presupposto oggettivo

Il presupposto oggettivo è costituito dallo stato di sovraindebitamento.

L'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/2012 descrive il sovraindebitamento come «*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*».

Condizioni ostative all'accesso alle procedure di cui alla Legge 3/2012

1. Essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
2. Aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
3. Aver subito, per cause imputabili al debitore, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo ex art. 14 della L. 3/2012, oppure la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis della L.3/2012;
4. Aver presentato una documentazione che non permette di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Quali sono le procedure di sovraindebitamento?

La loro disciplina si trova nella Legge 3/2012, ed in particolare nel suo Capo II.

- Sezione I, denominata «Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento», relativa all'accordo del debitore e al piano del consumatore (articoli da 6 a 14-bis);
- Sezione II, relativa alla «Liquidazione del patrimonio» (articoli da 14-ter a 14-terdecies);
- Sezione III, denominata «Disposizioni comuni».

Le procedure di cui alla Legge 3/2012 sono dunque tre:

1. Il piano del consumatore
2. L'accordo del debitore
3. La liquidazione del patrimonio

Le nuove procedure sono procedure concorsuali? - 1

Parte della dottrina e degli operatori ritiene di no, almeno per quanto concerne il piano del consumatore e l'accordo del debitore.

L'orientamento maggioritario, col quale si concorda, si esprime in senso positivo, anche sulla scorta di quella che sembra essere l'idea del Legislatore che traspare dal tenore letterale della L. 3/2012.

- art. 6 L.S.: «*al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo…*»;
- art. 8 L.S.: «*la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*».

Le nuove procedure sono procedure concorsuali? - 2

Vi sono anche elementi sintomatici della loro classificazione tra le procedure concorsuali:

- Vi è un provvedimento giudiziale di apertura della procedura;
- Vi sono almeno due organi (Tribunale e OCC);
- Si può parlare di regolazione concorsuale della crisi;
- Tutti i creditori, anche se dissenzienti (tranne i titolari di crediti impignorabili) sono soggetti alle regole del concorso;
- Ai crediti sorti in occasione e in funzione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è attribuita la prededuzione.

Rapporti tra procedure di sovraindebitamento e procedure di cui alla Legge Fallimentare

La sentenza dichiarativa di fallimento risolve l'accordo di composizione della crisi di diritto, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna istanza (art. 12, comma 5, L.S.).

Rispetto alla liquidazione del patrimonio, prevale la procedura concorsuale già aperta, in quanto la domanda di liquidazione è inammissibile nel caso che il debitore sia soggetto a una procedura concorsuale.

Ma cosa succede se viene dichiarato il fallimento di un debitore nei confronti del quale sia già stata precedentemente aperta una procedura di liquidazione del patrimonio, ancora pendente alla data di fallimento?

IL RUOLO DELL'OCC - 1

L'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 202/2014 lo definisce come «*L'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento*».

È senza dubbio il protagonista principale delle procedure di cui alla Legge 3/2012 e svolge diversi compiti e funzioni in tutte le fasi della procedura.

IL RUOLO DELL'OCC - 2

Tra i compiti principali dell'OCC figurano:

- ✓ Essere di ausilio al debitore;
- ✓ Essere di ausilio al Giudice;
- ✓ Curare le comunicazioni con i creditori e svolgere le formalità pubblicitarie;
- ✓ Svolgere il ruolo di liquidatore giudiziale nell'accordo del debitore o nel piano del consumatore omologati;
- ✓ Svolgere il ruolo di liquidatore nella liquidazione del patrimonio.